Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Martedì, 30 ottobre 1934 - Anno XIII — Numero 255

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli eventualmente disguidati, verranno ri speditì a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Concorso per il progetto del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Venezia S. Lucia.

Pag. 4935

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 8 febbraio 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 19 aprile 1930, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Berti Marino di Piermatteo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 5 e 8 febbraio 1934-XII, sulla proposta del Ministro per la guerra e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 31 maggio 1919 e 25 ottobre 1932, coi quali furono concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Cilenti Nicola di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 19 febbraio 1934-XII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 30 dicembre 1923, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Cipriani Aurelio fu Arcangelo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 8 febbraio 1934-XII, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 19 aprile 1930, col quale fu concessa l'onorificenza di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Fontana Eugenio fu Alfonso.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 5 febbraio 1934-XII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 17 aprile 1930, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Papale Girolamo di Vincenzo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 1° marzo e 8 febbraio 1934-XII, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze e del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 3 aprile 1926 e 19 aprile 1930, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Riva Umberto di Rocco.

(9982)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1702**.

Modificazioni al R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, relativo alla fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di apportare alcune variazioni al R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comma secondo e seguenti dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale e composto di sette membri e cioè:

a) del Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista in rappresentanza del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

b) del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della scuola, sezione elementare;

c) del direttore generale per l'istruzione elementare;

d) di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

e) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) di un maestro delle scuole di Roma, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

g) di un maestro delle scuole di Roma, designato dal Ministro per l'educazione nazionale.

« Il Consiglio è costituito per decreto Reale.

« Il Ministro potrà essere rappresentato nella Presidenza del Consiglio di amministrazione da uno dei due Sottosegretari a ciò espressamente delegato.

« Il presidente può delegare parte delle sue funzioni esecutive al membro del Consiglio di cui alla lettera *a*) ».

Art. 2.

All'art. 3 è aggiunto il seguente capoverso:

« 5° concedere sussidi ai maestri e alle loro famiglie, nei casi di riconosciuto eccezionale bisogno, col fondo speciale che è stanziato per ciascun anno finanziario dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1703**.

Approvazione dell'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Rumenia, del 27 agosto 1934, con Protocollo di firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo con Protocollo di firma per i pagamenti italo-romeni del 27 agosto 1934;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Rumenia del 27 agosto 1934 ed al relativo Protocollo di firma.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, avrà effetto nei termini stabiliti dall'art. 18 dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 152. — MANCINI.

ACCORD DES PAIEMENTS.

Les soussignés:

UGO SOLA, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Bucarest,
Representant le Gouvernement Royal d'Italie et

OSCAR KIRIACESCO, Vice Gouverneur de la Banque Nationale de Roumanie,
GEORGES CARANFIL, Conseiller Economique au Ministère des Affaires Etrangères, Membre Correspondant au Comité Fiscal de la Société des Nations,
Representants le Gouvernement Royal de Roumanie,

dûment autorisés à cet effet, dans le but de régler les paiements derivant des échanges réciproques de marchandises et autres paiements entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les paiements résultants des échanges de marchandises entre l'Italie et la Roumanie, seront effectués d'après les règles et les modalités indiquées dans les articles suivants.

Les versements effectués par le débiteur ne seront pas libératoires tant que son créancier n'aura pas reçu le montant intégral de sa créance, en conformité du présent Accord et dans la mesure correspondante aux conditions du contrat d'achat-vente.

Art. 2.

Toute dette et en général tout transfert de devises de l'Italie en Roumanie, afférant à des importations de marchandises roumaines en Italie, devront être réglés moyennant versement à la Banque d'Italie, dans sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero créditera en lires italiennes les sommes encaissées dans un compte global, sans intérêts, qu'il ouvrira dans ses livres au nom de la Banque Nationale de Romanie. Ces sommes sont destinées à pourvoir aux paiements et faveur des créanciers italiens.

Toute dette et en général tout transfert de devises de la Roumanie en Italie, afférant à des importations de marchandises italiennes en Roumanie, devront être réglés moyennant versement à la Banque Nationale de Roumanie.

La Banque Nationale de Roumanie créditera en lei les sommes encaissées dans un compte global, sans intérêts, qu'elle ouvrira dans ses livres au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero. Ces sommes sont destinées à pourvoir aux paiements en faveur des créanciers roumains.

Toute avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou roumaine, destinées à être importées en Roumanie, respectivement en Italie, devra être réglée selon les dispositions ci-dessus.

Art. 3.

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux dettes commerciales courantes, qui viendront à échoir à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, ainsi qu'aux dettes commerciales déjà échues à la date susindiquée.

Toutefois, les versements relatifs aux dettes échues à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord seront admis par la Banque Nationale de Roumanie seulement au fur et à mesure de la formation de disponibilités au compte global à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero prévu à l'art. 2 et suivant l'ordre chronologique des échéances conformément aux dispositions de l'article 4.

Les dispositions qui précèdent ne limitent pas la faculté des créditeurs italiens de demander aux débiteurs respectifs qu'en attendant le versement à la Banque Nationale de Roumanie, les montants de leurs créances soient déposés ou restent déposés en Roumanie, auprès d'une Banque à leur choix, sans aucune responsabilité pour la Banque Nationale de Roumanie.

Art. 4.

La Banque Nationale de Roumanie et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero procéderont d'accord à une vérification et récensement des créances échues à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

A cet effet, les deux Institutions établiront et échangeront entre elles une liste des créances italiennes échues à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, établie d'après l'ordre chronologique des échéances.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero, par son délégué à Bucarest et la Banque Nationale de Roumanie, établiront d'un commun accord une liste unique et définitive qui formera la base pour le règlement des créances respectives.

Art. 5.

Le paiement des dettes financières et d'autres paiements entre les deux pays seront réglés d'après les dispositions du présent Accord pour autant qu'il aura des disponibilités dans le comptes prévus à l'art. 2 et dans les limites de la répartition établie à l'article 7.

Art. 6.

La conversion des lei en lires italiennes et des lires italiennes en lei s'effectuera sur la base du cours officiel des changes à la date du versement. Cependant d'après ce qui est prévu à l'art. 1 al. 2, les débiteurs sont tenus à verser, soit à la Banque Nationale de Roumanie soit à l'Istituto

Nazionale per i cambi con l'Estero, les éventuelles différences de change entre le cours de la date du versement et le cours de la date du transfert.

La conversion en lires italiennes ou en lei d'autres monnaies que le monnaies de deux pays, s'effectuera sur la base du cours officiel des changes à la date de l'échéance.

Toutefois s'il s'agit de dettes résultant de contrats libellés dans une monnaie dont le change or à été suspendu auprès la conclusion des dits contrats, le règlement sera effectué à la condition que les montants de ces dettes soient converti en lires italiennes ou en lei, d'accord entre le créancier et le débiteur.

Art. 7.

Les montants versés à la Banque d'Italie, conformément à l'art. 2, seront répartis de la manière suivante:

a) 50 % aux paiements des dettes commerciales courantes, relatives aux marchandises italiennes importées en Roumanie à partir du premier juillet 1932 et qui viendront à échoir à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord;

b) 20 % aux paiements des dettes commerciales arriérées, échues avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord; soit:

— 10 % à celles échues avant le premier octobre 1933;

— 10 % à celles échues à partir du premier octobre 1933, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord;

c) 30 % aux paiements des dettes financières et à d'autres paiements à faire par la Roumanie en Italie.

A la fin de tous les trois mois, les disponibilités éventuelles de l'une des deux catégories *a*) et *b*) seront utilisées pour les paiements de l'autre catégorie.

A l'expiration du présent Accord, ou, en cas de prorogation, à la fin de chaque période de douze mois, les disponibilités éventuelles sur la quote-part dont il fait mention sous la lettre *c*) seront utilisées pour le paiement de la catégorie *b*) ou *a*).

Art. 8.

Les montants versés à la Banque Nationale de Roumaine conformément à l'art. 2, seront destinés aux paiements des dettes commerciales courantes relatives aux marchandises roumaines importées en Italie, ainsi qu'aux autres paiements à faire par l'Italie en Roumanie.

Art. 9.

La Banque National de Roumanie et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero se donneront journellement avis réciproque des versements reçus, avec indication de la date de chaque encaissement, autorisant ainsi le paiement aux créanciers respectifs dans l'ordre chronologique des versements et selon les dispositions du présent Accord.

La Banque National de Roumanie portera chaque paiement au débit du compte global dont il est fait mention à l'article 2.

De même l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero portera chaque paiement au débit du compte global dont il est fait mention à l'article 2.

Art. 10.

Les créanciers recevront les montants qui leur sont dus en lires italiennes en Italie et en lei en Roumanie, d'après l'ordre chronologique des versements effectués par les débiteurs et dans les limites des disponibilités existant respectivement dans le compte global à la Banque National de Roumanie, pour les créanciers roumains, et dans le compte global à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero, pour les créanciers italiens.

Art. 11.

Les dispositions prévues dans le présente Accord s'appliquent à toutes les marchandises introduites dans le territoire de chacun des deux pays, quelque soit le régime douanier auquel ces marchandises sont assujetties, exception faite seulement pour le commerce de transit.

Art. 12.

Les marchandises importées d'Italie en Roumanie et les marchandises importées de Roumanie en Italie, seront accompagnées à l'avenir en dehors du certificat d'origine, d'un certificat émanant des Conseil Provinciaux de l'Economie Corporative Italiens et des Chambres de Commerce Roumaines, attestant que le prix facturé par les exportateurs correspond au prix réel.

Pour que les marchandises roumaines soient admises à l'importation en Italie et respectivement les marchandises italiennes soient admises à l'importation en Roumanie, les importateurs devront fournir la preuve d'en avoir réglé le prix d'achat ou devront s'engager à le régler selon les dispositions du présent Accord.

Art. 13.

En vue d'éviter la constitution de nouveaux arriérés commerciaux dans les paiements des importations de marchandises italiennes en Roumanie, le Gouvernement italien se réserve la faculté de disposer que les exportateurs italiens ne soient admis à régler leurs créances selon les dispositions du présent Accord que dans le cas où ils auraient obtenu, avant l'expédition de la marchandise, l'autorisation de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero.

Art. 14.

Les deux Gouvernements se donneront assistance réciproque pour ce qui concerne l'application et le fonctionnement du présent Accord et en particulier ils devront s'assurer, autant que possible, lors de l'exportation des marchandises destinées au territoire de l'autre, que les conditions de vente et notamment la domiciliation du paiement, ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent Accord.

A cet effet, chacun des deux Gouvernements prendra toutes les mesures nécessaires pour faire connaître aux intéressés les conditions requises pour l'admission au bénéfice du présent Accord et pour assurer, soit en Italie soit en Roumanie, le versement du prix des marchandises importées directement ou par l'entremise d'autres pays, au compte global prévu à l'article 2 ci-dessus.

Art. 15.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Accord et dans le but d'en assurer l'application, auront pleine et légale application les mesures adoptées d'un commun accord par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero et la Banque Nationale de Roumanie.

Art. 16.

Si à l'expiration du présent Accord les montants versés aux Institutions prévus à l'art. 2 dans l'un des deux pays s'averaient insuffisants à la pleine couverture des montants versés dans l'autre pays, les importateurs du pays où l'insuffisance des versements s'est vérifiées seront tenus à continuer les ver-

sements selon les disposition du présent Accord, jusq'à parfaire ladite couverture.

Art. 17.

Les dettes résultant de l'importation de marchandises italiennes en Roumanie pour lesquelles de Banque Nationale de Roumanie doit fournir les devises nècessaires à payer les exportateurs italiens sur la base de l'Accord des paiements italo-roumain du 5 janvier 1934 et de l'échange de notes en date du 6 août 1934 (n. 1741) et du 8 août 1934 (n. 43056) seront réglées en dehors du présent Accord directement par la Banque Nationale de Roumanie.

Art. 18.

Le présent Accord sera ratifiée; cependant il entrera en vigueur le premier septembre 1934. Il aura une durée de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 28 février 1935 et s'il n'est pas dénoncé par l'une des parties contractantes jusqu'au 31 janvier 1935, il s'entendra prolongé par tacite réconduction. Dans ce cas, il pourra être dénoncé à tout moment, avec un préavis d'au moins un mois, atin de la faire expirer le dernier jour du mois suivant.

En foi de quoi les soussignés ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bucarest, en double expédition, le 27 août 1934.

(*L. S.*) Ugo Sola — (*L. S.*) Oscar Kiriacesco

(*L. S.*) G. Caranfil

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Suvich.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de procéder à la signature de l'Accord des paiements, les soussignés sont convenus de ce qui suit:

Ad Art. 3.

Il reste entendu que si un débiteur quelconque ne verse pas le montant de sa dette, à l'appel de la Banque Nationale de Roumanie, il perd son tour sans déchoir de ses droits.

Ceci n'arrête cependant pas les versements des débiteurs qui suivent, dans l'ordre des échéances.

Ad Articles 6 *et* 15.

Les deux Institutions établiront le plus tôt possible les modalités propres à limiter au minimum les différences de changes, ainsi que celle ayant trait au recouvrement sur les débiteurs des éventuelles différences.

En foi de quoi les soussignés ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bucarest, en double expédition, le 27 août 1934.

(*L. S.*). Ugo Sola — (*L. S.*) Oscar Kiriacesco

(*L. S.*) G. Caranfil

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Suvich.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1704.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi e dei sali per l'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 ottobre 1934, sul decreto che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi e dei sali per l'esercizio finanziario 1934-35.

MAESTA!

In relazione all'accertato maggiore fabbisogno per pensioni ed indennità spettanti agli ex operai dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, si rende necessaria la integrazione del relativo stanziamento di bilancio, per l'esercizio in corso, per la complessiva somma di L. 500.000, ripartita per L. 450.000 a carico dell'Azienda dei tabacchi e per L. 50.000 a carico di quella dei sali.

A tale integrazione viene provveduto con prelevamento dai rispettivi fondi di riserva delle Aziende suddette, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 19 marzo 1934-XII, n. 486, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per lo esercizio finanziario 1934-35;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di lire 38.770.032,62 e quello dell'Azienda sali di L. 2.900.000 depositati in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati i prelevamenti di L. 450.000 dal fondo di riserva dell'Azienda tabacchi e di L. 50.000 da quello della Azienda sali, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo n. 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1934-35 e da iscriversi alla competenza del capitolo n. 21 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio; « Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1934-35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

Jung.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 146. — Mancini.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1705.

Validità del servizio ai reparti da parte degli ufficiali già appartenenti ai reggimenti scuole agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto n. 1300 del 20 luglio 1934-XII;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella prima applicazione delle prescrizioni contenute nel R. decreto n. 1300 del 20 luglio 1934-XII, gli ufficiali che all'atto della trasformazione o della costituzione dei reggimenti con battaglioni allievi ufficiali di complemento, od allievi sottufficiali (o di reparti di essi, formati con allievi ufficiali od allievi sottufficiali) già si trovano al comando dei reggimenti o dei reparti che li costituiscono, continueranno a far parte dei reggimenti stessi.

Il tempo trascorso nel comando dei reggimenti, o dei reparti di essi sopra indicati, è valido agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 2.

Il servizio aeronavigante prestato dagli ufficiali dell'esercito quali osservatori dall'aeroplano è considerato valido agli effetti dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 3.

All'art. 1, n. 1, del R. decreto n. 1300 del 20 luglio 1934, è aggiunto il seguente comma:

« *e*) comando di reparti del corpo di frontiera ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Annno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 352, *foglio* 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1706.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del Rosario, del Gonfalone, del Sacramento e dell'Immacolata, con sede in Lanuvio.

N. 1706. R. decreto 13 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite riunite del Rosario, del Gonfalone, del Sacramento e dell'Immacolata, con sede in Lanuvio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1707.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone, con sede in Frascati.

N. 1707. R. decreto 13 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Gonfalone, con sede in Frascati.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1934 - *Anno XII*

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 22 ottobre 1934-XII ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, che aumenta la misura dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro.

(10003)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Senato del Regno, in data 23 ottobre 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1636, contenente norme per il conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, da parte dei periti industriali, diplomati secondo il vecchio ordinamento dell'istruzione tecnica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 1934-XII).

(10004)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Senato del Regno, in data 23 ottobre 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 1934-XII).

(10005)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 25 ottobre 1934 sono stati presentati alla Presidenza del Senato del Regno i disegni di legge per la conversione in legge di Regi decreti come appresso:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1630, col quale si autorizza la spesa di L. 6.000.000 per la costruzione del Palazzo sede del Comando generale e di una Caserma della Milizia volontaria sicurezza nazionale, in Roma;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1601, concernente l'autorizzazione della spesa di L. 22.600.000 per i lavori di sistemazione della imboccatura del porto di Palermo;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1426, riguardante proroga dei termini per l'applicazione di esenzioni fiscali per i fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e del 30 ottobre 1930;

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straodinarie in alcune Provincie;

5° Conversione in legge del R decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1663, con il quale sono state emanate norme integrative della legge 19 febbraio 1934, n. 433, per il piano regolatore di Milano;

6° Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1661, che reca agevolazioni tributarie agli Istituti per le case popolari ed economiche.

(10002)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per il progetto del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Venezia S. Lucia.

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato indice un concorso per il progetto del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Venezia S. Lucia.

Al concorso potranno partecipare tutti gli architetti e gli ingegneri italiani iscritti al Partito Nazionale Fascista e che siano inscritti ai rispettivi Sindacati ed Albi professionali ovvero siano funzionari dello Stato. Qualora un progetto venga presentato da un gruppo di ingegneri od architetti ciascuno dei componenti del gruppo dovrà possedere i suddetti requisiti.

La Commissione giudicatrice del concorso è così costituita:

Cozza conte dott. ing. Luigi, senatore del Regno, presidente;

Brancucci gr. uff. dott. ing. Filippo, consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Alverà dott. comm. Mario, podestà di Venezia;

Fantucci dott. ing. Vittorio Umberto, in rappresentanza del Sindacato ingegneri;

Aschieri dott. ing. arch. Pietro, in rappresentanza del Sindacato architetti;

Vaccaro dott. arch. comm. Giuseppe;

Del Debbio prof. arch. comm. Enrico.

Alla Commissione giudicatrice è aggregato in qualità di segretario il signor Tronconi dott. ing. comm. Giuseppe, ispettore capo delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Per l'impianto del nuovo edificio viene assegnata l'area delimitata dal perimetro *A B C D E A* indicato nel piano quotato che si unisce (all. n. 2) al presente bando. L'edificio potrà assumere la forma che il concorrente crederà di adottare.

Entro il detto perimetro dovrà essere contenuto ogni ambiente o spazio coperto per i vari servizi di Stazione ed a protezione dei viaggiatori in arrivo od in partenza anche all'atto dell'imbarco e dello sbarco.

Art. 3.

L'edificio dovrà comprendere tutti i servizi riferentisi al movimento dei viaggiatori in arrivo ed in partenza e gli uffici indicati nell'elenco allegato n. 1.

Art. 4.

Nello studio del progetto dovranno essere previsti:

a) il conveniente mantenimento della continuità delle fondamenta del Canal Grande per il pubblico transito lungo la fronte del nuovo fabbricato;

b) il mantenimento della comunicazione indicata con *m n* per l'accesso agli alloggi esistenti nei piani superiori dell'ala arrivi;

c) un passaggio coperto largo circa m. 4,50 dal punto *r* al punto *s* per la comunicazione fra il marciapiedi di testa del fabbricato viaggiatori ed i servizi delle poste e della grande velocità;

d) l'apertura di porte e finestre sul fianco *AE* dell'edificio degli Uffici compartimentali.

Art. 5.

La nuova ala arrivi è già costruita e di questa nel disegno n. 4 è riportato il prospetto verso ferrovia.

L'ala partenze verrà costruita dall'Amministrazione ferroviaria secondo le piante e i prospetti indicati nei disegni nn. 5 e 6.

Il fabbricato degli Uffici compartimentali verrà modificato dall'Amministrazione ferroviaria così come risulta dalle piante e dai prospetti indicati nei disegni nn. 1, 2 e 3; tuttavia il concorrente potrà studiare il progetto del nuovo fabbricato viaggiatori anche in modo da permettere il mantenimento del fabbricato degli Uffici compartimentali nelle sue attuali condizioni risultanti dalle piante e dal prospetto indicati nei disegni nn. 9 e 10.

I marciapiedi in servizio dei binari viaggiatori, che sono stati già in parte eseguiti, saranno coperti tutti con pensiline in cemento armato dei tipi risultanti dal disegno n. 7.

Dai disegni suddetti nn. 4 e 7 risultano anche i particolari dei rivestimenti delle pareti e dei pilastri.

Il concorrente dovrà opportunamente armonizzare le strutture del nuovo fabbricato e della copertura del marciapiedi di testa e degli altri eventuali passaggi con quelle delle pensiline sopradette lungo la linea *D E*.

Il concorrente potrà anche designare come riterrà opportuno che venga eseguito il finimento della soffittatura delle pensiline tenendo però presente che esso non dovrà superare il peso di kg. 20 per mq.

Nel disegno n. 8 sono riportati il prospetto principale ed il fianco della chiesa di Santa Maria degli Scalzi, che trovasi in immediata contiguità al fabbricato viaggiatori.

Art. 6.

I progetti saranno costituiti da:

a) una planimetria generale in scala uno a cinquecento;

b) le piante dei piani degli edifici nella scala uno a duecento;

c) i prospetti di tutte le fronti in scala uno a cento;

d) le sezioni nel numero che il concorrente crederà opportuno per l'esatta comprensione della struttura dei fabbricati, nella scala uno a cento;

e) uno o più particolari architettonici e costruttivi nella scala uno a venti;

f) due prospettive esterne ed una interna, prese da punti di vista reali da indicarsi nella planimetria e condotte con qualsiasi tecnica, ma di superficie ciascuna non superiore a decimetri quadrati centocinquanta (mq. 1,50);

g) schizzi prospettici contenuti in una tavola di dimensioni di metri quadrati uno e cinquanta.

È facoltativa la presentazione di un plastico nella scala uno a duecento.

I prospetti dovranno essere disegnati nitidamente senza effetto completo, ma con ombreggiature a 45 gradi a tinte leggere, al solo fine di indicare chiaramente i vuoti, i pieni e le sporgenze. I particolari possono essere disegnati con ombra completa e con velature a mezza macchia, per far rilevare la natura dei materiali adoperati.

I disegni dovranno essere distesi su telai e racchiusi in appositi imballaggi.

I progetti dovranno essere accompagnati da una succinta relazione nella quale, oltre alle delucidazioni giudicate opportune dai singoli concorrenti sui criteri generali del progetto, dovranno essere indicati i materiali, le strutture murarie ed eventualmente quelle metalliche o in cemento armato che, secondo l'avviso personale del concorrente, dovrebbero essere adottate, nonchè i materiali di tutte le opere di rifinitura dell'edificio.

Perchè il concorrente ne abbia norma nella progettazione dell'edificio e delle sue attinenze, nella scelta dei materiali e nella concezione generale della decorazione, si avverte che la spesa complessiva non dovrà superare i milioni dieci di lire comprese le opere di fondazione e le eventuali modificazioni alla banchina.

Il concorrente dovrà quindi produrre un computo estimativo basato sui prezzi della tariffa del comune di Venezia da cui risulti soddisfatta la suddetta prescrizione.

Gli elaborati non richiesti dal presente articolo verranno respinti ai concorrenti.

Art. 7.

Gli elaborati dovranno essere fatti pervenire, a tutte spese dei concorrenti, alla segreteria della Commissione in Roma (piazza della Croce Rossa) improrogabilmente entro le ore 15 del giorno 21 marzo 1935-XIII.

Gli elaborati dovranno essere firmati dai concorrenti.

I nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere ripetuti in un foglio da presentarsi insieme al progetto entro una busta, contenente pure i certificati d'iscrizione per il 1935-XIII al Partito Nazionale Fascista, agli Albi ed ai Sindacati professionali, ovvero della eventuale appartenenza ad Amministrazioni statali, ed, in questo caso, il certificato di laurea di architetto o di ingegnere.

Gli elaborati porteranno la intestazione generale: « Concorso per il nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Venezia S. Lucia » e la stessa indicazione sarà ripetuta esternamente alla busta.

I progetti dei concorrenti residenti fuori Roma potranno venire accettati anche oltre il detto limite, con una tolleranza massima di dieci giorni, purchè accompagnati da un certificato degli Uffici postali o ferroviari da cui risulti che il progetto venne spedito non oltre il termine di scadenza del concorso e cioè ore 15 del giorno 21 marzo 1935-XIII.

I progetti che perverranno alla suddetta segreteria in Roma, dopo trascorso il termine sopraindicato, tenuto conto della tolleranza, non saranno presi in esame, ma saranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso; poi verranno restituiti al recapito dell'autore salvo che nel frattempo egli disponesse diversamente.

Il trasporto di ritorno sulle Ferrovie dello Stato sarà eseguito gratuitamente.

Nessuna responsabilità si potrà contestare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per danneggiamenti o per dispersione che per qualsiasi motivo si avverassero nei progetti dopo trascorso il detto termine.

Art. 8.

È stabilita la somma di L. 100.000 in danaro per ricompensare i migliori progetti che saranno presentati.

Al progetto che sarà stato classificato al primo posto della graduatoria verrà attribuito un premio di L. 40.000.

La residua somma di L. 60.000 resterà a disposizione della Commissione, che la ripartirà fra i migliori classificati nella graduatoria generale, in quel numero di premi e nella misura che crederà opportuni.

Qualora nessuno dei progetti presentati venisse giudicato meritevole del primo premio, la somma di L. 40.000 sarà trattenuta dall'Amministrazione ferroviaria e resterà a disposizione della Commissione soltanto la residua somma di L. 60.000 che la Commissione stessa ripartirà come è detto precedentemente.

Con la corresponsione del premio l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato acquista la proprietà dei progetti premiati.

I premi saranno pagati nel termine di due mesi a partire dalla data in cui la Commissione notificherà le sue conclusioni.

Art. 9.

Dopo che la Commissione avrà formulata la sua graduatoria, sarà fatta in Venezia una pubblica mostra dei progetti presentati nei giorni e nei locali che saranno stabiliti da S. E. il Ministro per le comunicazioni.

La Commissione avrà facoltà di proporre la esclusione dalla mostra di progetti non meritevoli di essere esposti.

Art. 10.

S. E. il Ministro deciderà infine se al progetto giudicato dalla Commissione degno del primo premio dovrà essere data esecuzione.

Nel caso affermativo S. E. il Ministro potrà anche invitare l'autore del progetto a portarvi varianti.

Art. 11.

Contro la graduatoria della Commissione e le deliberazioni di S. E. il Ministro, non è ammesso alcun reclamo di qualsiasi natura.

I progetti non premiati, fino al termine di 60 giorni dalla data, in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso, verranno tenuti a disposizione degli autori, i quali dovranno a proprie cure e spese, ritirarli dai locali di deposito che saranno indicati dalla segreteria della Commissione. Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Nessuna responsabilità assume l'Amministrazione ferroviaria circa la buona conservazione dei progetti presentati.

Art. 12.

All'autore del progetto giudicato degno del primo premio, nel caso che S. E. il Ministro per le comunicazioni ritenga darvi attuazione, sarà affidato lo sviluppo particolareggiato del progetto di esecuzione, sia per la parte strutturale coi relativi calcoli di stabilità, sia per quella architettonica, con computi metrici dettagliati, nonchè la direzione artistica della costruzione.

Per disciplinare i rapporti fra l'autore e l'Amministrazione ferroviaria verrà stipulata apposita convenzione, con la quale verrà pure precisato il compenso relativo, compenso che ad ogni modo non dovrà superare la somma di L. 160.000.

Nel caso che il progetto prescelto per darvi esecuzione sia stato presentato da un gruppo di concorrenti, la convenzione verrà stipulata con uno solo di essi e col medesimo, e con lui soltanto, verranno mantenuti i rapporti durante tutto lo svolgimento dei lavori.

All'uopo gli architetti o ingegneri, che si siano riuniti in gruppo per concorrere con un unico progetto, dovranno indicare nel foglio da presentare in busta, come è prescritto all'art. 7, il nome e cognome dell'associato che assumerà eventualmente la rappresentanza del gruppo nei confronti dell'Amministrazione ferroviaria.

Tale designazione verrà convertita in regolare procura legale al momento della stipulazione della convenzione.

Art. 13.

La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le norme del bando.

Art. 14.

A richiesta, da indirizzarsi al segretario della Commissione signor comm. dott. ing. Giuseppe Tronconi presso il Servizio lavori della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (piazza della Croce Rossa - Roma), verrà inviata gratuitamente copia del bando con la relativa pianta.

Gli altri disegni saranno inviati previo pagamento della somma di L. 25.

Per ulteriori chiarimenti i concorrenti potranno rivolgersi al prefato segretario della Commissione dalle ore 10 alle 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

D'ordine di S. E. il Ministro:
Il direttore generale:
VELANI.

ALLEGATO n. 1

ELENCO *dei locali da prevedersi nel fabbricato di testa e padiglione reale della nuova Stazione di Venezia con l'indicazione delle superfici minime da prevedersi per i locali di servizio.*

1. Atrio arrivi	
2. Salone bagagli in arrivo	mq. 150
con relativo magazzino	» 200
magazzinetto bagagli in dogana	» 40
ufficio gestore	
3. Atrio partenze	
con	
a) Biglietteria di n. 11 sportelli ed uffici annessi e cioè:	
abbonamenti e versamenti controllori (n. 2 sportelli)	» 26
cassa contabilità	» 32
archivi e scorte	» 15
spogliatoio	» 15
ufficio gestore	» 15
b) Ufficio C. I. T. e telefoni	
c) Ufficio vagoni letto (con n. 1 sportello) . . .	
d) Locali per giornali, per tabacchi e per fiori . .	
4. Deposito bagagli a mano con accettazione interna ed esterna	» 180
5. Ufficio vigili urbani ed Ufficio dazio consumo con accesso dall'esterno	
6. Salone bagagli in partenza con relativo magazzino e locale per deposito carretti ed ufficio gestore; in complesso	» 250
7. Ristorante esterno ed interno, bar, ecc.	» 440
e relative dipendenze	» —
8. Marciapiedi di testa coperto della larghezza di almeno m. 13 e compreso fra le due ali di fabbricati arrivi e partenze	
9. Padiglione reale con antisala verso l'interno di stazione, sala reale e antisala verso l'esterno oltre gli accessori	» 250

N.B. — Il concorrente deve tenere presente che sono specializzati per gli arrivi i binari attigui all'ala arrivi e per le partenze quelli attigui all'ala partenze.

Gli atri per le partenze e per gli arrivi devono essere comunicanti fra loro e separatamente col piazzale interno della stazione.

(9999)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.